ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia

dell'Emilia - Romagna

*** * ***

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-4840 del 13/10/2020
Oggetto	RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO INDUSTRIALE E IRRIGAZIONE AREA VERDE DI PERTINENZA AZIENDALE IN COMUNE DI CORREGGIO (RE) - LOCALITA' VIA ARDIONE - (PRATICA N. 3230-7812-7999 - CODICE PROCEDIMENTO REPPA5145) TITOLARE: AIA AGRICOLA ALIMENTARE S.P.A.
Proposta	n. PDET-AMB-2020-4973 del 12/10/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia
Dirigente adottante	VALENTINA BELTRAME

Questo giorno tredici OTTOBRE 2020 presso la sede di P.zza Gioberti, 4, 42121 Reggio Emilia, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia, VALENTINA BELTRAME, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia

Pratica N. 15720/20189

OGGETTO: RINNOVO CON VARIANTE SOSTANZIALE E CAMBIO DELLA TITOLARITÀ DELLA CONCESSIONE DI DERIVAZIONE ACQUE PUBBLICHE DA FALDE SOTTERRANEE CON PROCEDURA ORDINARIA AD USO **INDUSTRIALE E IRRIGAZIONE AREA VERDE DI PERTINENZA AZIENDALE** IN COMUNE DI **CORREGGIO** (**RE**) - LOCALITA' **VIA ARDIONE** - (PRATICA N. **3230-7812-7999** - CODICE PROCEDIMENTO **REPPA5145**)

TITOLARE: **AIA AGRICOLA ALIMENTARE S.P.A.**

LA DIRIGENTE

VISTI:

- la Legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;
- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 21 aprile 1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche e, in particolare, gli articoli 140 e seguenti, relativi alla gestione del demanio idrico;
- la Legge Regionale E.R. 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", in attuazione della quale le funzioni in materia di demanio idrico sono esercitate tramite l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE) a far data dal 01/05/2016;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla L.R. n. 13/95, che ha attribuito in particolare al Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 59/2016 avente ad oggetto "Direzione Generale. Conferimento dell'incarico dirigenziale di Responsabile Area Coordinamento Rilascio Concessioni" e conferma degli incarichi di Posizione Organizzativa al personale della Regione Emilia-Romagna distaccato ad Arpae sulle funzioni assegnate ai sensi della L.R. 13/2015;
- il Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 "Testo Unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici";
- la Legge Regionale 20 aprile 2018, n. 4 "Disciplina della valutazione dell'impatto ambientale dei progetti";
- il Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m. e i. contenente le disposizioni di legge in materia ambientale;
- la Legge Regionale 14 aprile 2004 n. 7 e s.m. e i. in cui al Titolo II, Capo II sono contenute le disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio;
- il Regolamento Regionale 20 novembre 2001, n. 41 che disciplina i procedimenti di rilascio di concessione di acqua pubblica;
- le seguenti Deliberazioni di Giunta Regionale Emilia-Romagna concernenti il valore e l'aggiornamento dei canoni di concessione, delle spese di istruttoria, ridefinizione di varie tipologie di utilizzo per i procedimenti afferenti le concessioni di derivazione di acqua pubblica: DGR 27 giugno 2001 n. 1225, DGR 15 aprile 2002 n. 609, DGR 07 luglio 2003 n. 1325, DGR 01 agosto 2005 n. 1274, DGR 29 dicembre 2005 n. 2242, DGR 29 dicembre

2006 n. 1994, DGR 22 dicembre 2008 n. 2326, DGR 09 dicembre 2011 n. 1985, DGR 2 febbraio 2015 n. 65, DGR 29 ottobre 2015 n. 1622, DGR 31 ottobre 2016 n. 1792;

- la Deliberazione dell'Assemblea Legislativa 21 dicembre 2005 n. 40, con cui viene approvato il Piano Regionale di Tutela delle Acque;
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 787 del 09/06/2014 avente per oggetto "Individuazione dei parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione di acqua pubblica diverse da quelle destinate ad uso idroelettrico Art. 21 R.R. 41/2001";
- la Legge Regionale 30 aprile 2015 n. 2 e in particolare l'art. 8 "Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1415 del 05/09/2016 Definizione dei fabbisogni irrigui per coltura, ai sensi del D.M. 31 luglio 2015 "approvazione delle linee guida per la regolamentazione da parte delle Regioni delle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1622 del 29/10/2015 "Disposizioni in materia di demanio idrico, anche ai sensi dell'art. 8 della L.R. 2/2015";
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2254 del 21/12/2016 "Disciplina relativa alle modalità di quantificazione dei volumi idrici ad uso irriguo ed alla raccolta e gestione dei dati, in recepimento del Decreto del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali del 31 luglio 2015 secondo quanto disposto dall'accordo di paternariato 2014-2020, sezione 2 "condizionalità ex-ante tematiche FEASR" punto 6.1 "Settore delle Risorse Idriche".

PREMESSO che con Determinazione n. 13393 in data 18/10/2007 del Servizio Tecnico dei Bacini degli Affluenti del Po è stata rilasciata alla ditta **AGRICOLA TRE VALLI,** C.F./P.IVA **02447620234,** la concessione di derivazione acqua pubblica da falde sotterranee da esercitarsi mediante prelievo da n° 3 pozzI, ubicatI su terreno, condotto in affitto, di proprietà della ditta MONTORSI S.p.A., catastalmente identificato al N.C.T. del Comune di Correggio (RE) al foglio 57 particelle 12, 11 e 9, da destinare agli usi industriale, antincendio e irriguo area verde con una portata massima complessiva di l/s 15,00 per un volume complessivo di m^3/anno 157.000, con scadenza 31/12/2015.

PRESO ATTO:

- delle tre istanze presentate per ciascun pozzo in data 11/01/2016, dalla ditta **AIA** Agricola Italiana Alimentare S.p.A., C.F./P.IVA **00233470236,** tendente ad ottenere il rinnovo e il Cambio della Titolarità a proprio nome della succitata concessione, in quanto proprietaria degli stabilimenti produttivi interessati dalla concessione e concessi in affitto alla società "AGRICOLA TRE VALLI Società Cooperativa";
- della successiva istanza in data 14/03/2017 presentata dalla stessa ditta, tendente ad ottenere la variante alla predetta concessione, per un volume annuo complessivo di m^3 203.000 con portata massima d'esercizio complessiva di l/s 18,00 da destinare agli usi industriale e irrigazione di area verde di pertinenza aziendale, mediante la realizzazione di un nuovo pozzo, in sostituzione di uno dei tre esistenti, da perforare su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente, contraddistinto dal mappale n. **12**, del foglio n. **57** del NCT del Comune di Correggio;
- che, a supporto della richiesta di riconoscimento della Titolarità, da parte della ditta proponente è stata presentata copia dell'Atto di modifica di contratto di Affitto di Rami di Azienda, Repertorio N. 27933 e Raccolta N. 12569, redatto in data 05 dicembre 2016 dal dott. Mario Bernardelli, Notaio in Verona, dal quale si evince che:
 a) a seguito di atto di fusione, stipulato in data 22/12/2010, la società "NEGRONI S.p.A." ha incorporato la società "MONTORSI FRANCESCO E FIGLI S.p.A.";
 b) successivamente, mediante atto di fusione, stipulato in data 15/12/2011, la società "A.I.A. Agricola Italiana Alimentare S.p.A." ha incorporato la società "NEGRONI S.p.A.";
 c) pertanto la società "A.I.A. Agricola Italiana Alimentare S.p.A." in qualità di proprietaria degli stabilimenti produttivi di cui alla presente concessione, conferma la cessione in affitto degli stessi alla società "AGRICOLA TRE VALLI Società Cooperativa".

TENUTO CONTO:

- che le tre domande di Rinnovo e Cambio Titolarità sono state presentate in data anteriore alla scadenza della concessione originaria;

- che, per la tipologia delle varianti richieste, consistenti: nella modifica delle opere di presa mediante la realizzazione di un nuovo pozzo in sostituzione di un pozzo esistente (Pratica 3230) che manifesta fenomeni di corrosione del rivestimento in acciao e che verrà tombato, nella modifica delle destinazioni d'uso assentite (industriale, antincendio e irriguo area verde) cui viene eliminato l'uso antincendio che in caso di necessità verrà esercitato tramite l'acqua raccolta nel serbatoio di preclorazione, e nell'aumento della portata massima derivabile da l/s 15,00 a l/s 18,00 e della quantità d'acqua complessiva da prelevare dai tre pozzi da m^3 157.000 a m^3 203.000, l'istanza presentata rientra nella fattispecie delle varianti sostanziali, assimilate alle nuove concessioni, di cui all'art. 31, comma 1 del Regolamento Regionale 41/2001 e pertanto è soggetta alla procedura di cui agli artt. 6 e 16 (concessione ordinaria) del Titolo II, Capi I e II del citato Regolamento Regionale che prevede in via preliminare l'autorizzazione per effettuare la perforazione;

DATO ATTO che, per quanto riguarda **il parere dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po,** di cui all'art. 9 del R.R. 41/2001, ordinato a verificare la compatibilità della utilizzazione con le previsioni dei Piani di Tutela della risorsa idrica ed al controllo sull'equilibrio del bilancio idrico:

- con Deliberazione n. 8 in data 17/12/2015 e n. 3 in data 14/12/2017 il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino Distrettuale del Fiume Po ha approvato la Direttiva "Valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientale definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico del Fiume Po (<<Direttiva Derivazioni>>)";
- con la sua nota prot. N. 354/5.2 del 25/1/2016 la medesima Autorità di Bacino ha definito ed indicato i criteri di applicazione delle suddetta <<Direttiva Derivazioni>>, precisando inoltre che, in base ai principi di sussidiarietà, di semplificazione amministrativa e di non aggravio dei procedimenti, la stessa Direttiva permette di individuare una serie di situazioni in cui la garanzia dell'equilibrio del bilancio idrico possa ritenersi sussistente o meno e quindi si possa superare l'espressione del parere di competenza nei casi in cui, applicando la Direttiva Derivazioni, lo stesso risulterebbe superfluo;
- a seguito di specifica richiesta di A.R.P.A.E., la Direzione Generale Cura Territorio e Ambiente della Regione Emilia-Romagna, con nota n. PG.2016.0788494 in data 27/12/2016, ha informato questa Agenzia che la Regione Emilia-Romagna condivide i contenuti e le modalità applicative della <<Direttiva Derivazioni>> approvate dalla Autorità di Bacino del fiume Po;
- questa Agenzia, a seguito delle verifiche svolte applicando i criteri e la metodologia contenuti nelle citate Direttive Derivazioni, ha accertato che la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione" e che, pertanto, l'utenza richiesta risulta compatibile con l'equilibrio del bilancio idrico e non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi definiti per il corpo idrico interessato dal prelievo, fatto salvo il rispetto delle prescrizioni indicate nel disciplinare di concessione.

ACQUISITI i seguenti pareri, richiesti ai sensi dell'art. 12 del R.R. 41/2001:

- Provincia di Reggio Emilia, assunto al protocollo con n. PG/2019/91242 in data 10/06/2019, che ha espresso parere favorevole evidenziando tuttavia che, in base a quanto disposto dall'art. 85 comma 5 - lett. b5) delle NA del PTCP vigente, per tale tipologia di derivazione da pozzi ubicati in particolari zone sussiste "l'obbligo di installazione e manutenzione di dispositivi per la misurazione dei volumi d'acqua prelevati dalle falde";
- Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti, assunto al protocollo con n. PG/2019/98520 in data 21/06/2019, che ha espresso parere favorevole alla richiesta.

VERIFICATO:

- che sul B.U.R.E.R. n. 166 in data 29/05/2019 è stata effettuata la pubblicazione della domanda di concessione e che nei termini previsti dal predetto avviso non sono pervenute osservazioni, opposizioni né domande concorrenti;
- che, il richiedente ha versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per l'espletamento dell'istruttoria delle domande di Rinnovo e di Variante della concessione;

DATO ATTO inoltre:

- che con determinazione n. DET-AMB-2019-3671 in data 01/08/2019 questo Servizio ha

autorizzato la perforazione del nuovo pozzo, in sostituzione del pozzo esistente Pratica 3230, da utilizzarsi quale opera di presa in associazione con i due pozzi residui per l'esercizio della derivazione, e ha disposto il tombamento del vecchio pozzo;

- che il richiedente ha presentato:
 1. per il Vecchio Pozzo **N. 3230** - in data 15/10/2019 assunta al prot. n. PG/2019/158297 in pari data, la relazione conclusiva sull'avvenuto tombamento dello stesso in ottemperanza alle prescrizioni del succitato provvedimento;
 2. per il Nuovo Pozzo - in data 24/07/2020 assunta al prot. n. PG/2020/106857 in pari data, la scheda pozzo e relazione integrativa contenente la stratigrafia del terreno, le caratteristiche tecniche dell'opera e la relazione illustrativa delle prove di portata, da cui si evince che il pozzo è ubicato su terreno di proprietà del richiedente a ciò consenziente, contraddistinto dal mappale n. 13, del foglio n. 57 del NCT del Comune di Correggio (RE) - coordinate UTM-RER: X = 642.415 Y = 958.575, e risulta avere le seguenti caratteristiche:
 - profondità m 184,00 dal piano campagna;
 - rivestimento in acciaio inox Aisi 304 di diametro mm 219.1;
 - equipaggiamento consistente in una elettropompa sommersa della potenza di 7,5 Kw e portata di 6,00 l/s;
- che il volume totale di prelievo concedibile (come valutato nella relazione prodotta dalla Ditta richiedente) è da ritenersi mediamente congruo;

ACCERTATO che l'utenza di cui si chiede concessione è così caratterizzata:

- prelievo da acque **sotterranee**
- portata massima **18,00** l/s;
- volume annuo massimo **203.000** m^3/anno;
- i pozzi non insistono entro il perimetro di aree di rispetto di pozzi acquedottistici pubblici ai sensi dell'art. 94 del D.Lgs. n. 152/2006;
- le opere di derivazione non ricadono in un'area Parco o protetta e non sono all'interno di un'area SIC/ZPS;
- non sussistono opere da assoggettare alle procedure di valutazione ambientale di cui alla L.R. 4/2018 e s.m.i.;
- il **Corpo Idrico** interessato è identificato con il seguente Codice identificativo: **2700ER-DQ2-PACI - *Pianura Alluvionale - acquifero confinato inferiore - Profondo di pianura***.
- dalla valutazione ex-ante dell'impatto generato dal prelievo, effettuata secondo la <<Direttiva Derivazioni>> adottata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po, la derivazione **NON RICADE** nei casi di "Esclusione".

CONSIDERATO:

- che le destinazioni d'uso della richiesta concessione - industriale e irrigazione di aree verdi - vengono esercitate da differenti opere di presa e risultano quantificabili per tipologia d' uso;
- che pertanto, ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, si applicheranno le tipologie individuate alla lett. c) (industriale) e d) (pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico) dell'art. 152 della citata LR 3/99, così come modificato ed integrato dalle DGR n. 1225/01, n. 609/02, n. 1325/03, n. 1274/05, n. 2242/05, n. 1994/06, n. 2326/08, n. 1985/2011, n. 65/2015 e n. 1792/2016;
- che in ragione del consumo annuo da assentire e delle portate d'esercizio della derivazione, l'importo del canone annuo applicabile corrisponde alla somma degli importi scaturiti in base ai criteri di seguito esplicitati:
 - per l'uso "industriale" corrisponde al minimo previsto per volumi superiori a 3.000 m^3/anno;
 - per l'uso "Pescicoltura, irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico" in ragione della portata d'esercizio della derivazione (l/s 6,00), l'importo del canone annuo applicabile corrisponde al minimo previsto per la tipologia di appartenenza;

- che ai sensi dell'art. 20 del Regio Decreto 11 dicembre 1933 n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici) "**… le utenze passano da un titolare all'altro con l'onere dei canoni rimasti eventualmente insoluti …**";
- che, ai sensi dell'art. 28 Capo IV del Regolamento Regionale n. 41/2001, il richiedente la titolarità è tenuto a costituire, a favore della Regione, apposito deposito per l'importo di **€ 2.284,49,** corrispondente alla misura di una annualità del canone previsto, a titolo di cauzione di cui all'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione;
- che pertanto, il richiedente la titolarità è tenuto al versamento dell'importo di cui al punto precedente quale **deposito cauzionale**, nonché dell'importo di **€ 2.284,49** quale **canone** per l'annualità **corrente** e dovrà essere accertato l'avvenuto versamento degli importi relativi ai canoni delle pregresse annualità dal 2008 al 2019 come specificato nel disciplinare;

DATO ATTO:
- che è stato redatto il Disciplinare di Concessione che stabilisce, oltre alle clausole di natura economica, le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione;
- che il canone di concessione relativo all'annualità in corso (2020) risulta regolarmente corrisposto in data 27/04/2020;
- che il deposito cauzionale, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, ai sensi dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni, per l'importo di **€ 2.284,49,** corrispondente all'annualità corrente, risulta regolarmente costituito in data 23/09/2020;
- che i canoni di concessione relativi alle pregresse annualità, dal 2008 al 2019, risultano regolarmente corrisposti per gli importi riferiti alle tipologie d'uso ed alla portata massima assentita ed al quantitativo massimo di prelievo assentito.
- che nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del R.R. 41/2001;

RITENUTO pertanto, sulla base dell'istruttoria tecnica e amministrativa esperita, che la concessione possa intendersi **rinnovata a decorrere dal giorno successivo alla data di scadenza** della concessione originaria, e **che possa essere assentita la Variante Sostanziale con riconoscimento della Titolarità della concessione** ai sensi del RR 41/2001;

SU proposta del Responsabile del procedimento, titolare dell'Incarico di Funzione Unità Demanio Idrico RE.

RICHIAMATE le vigenti disposizioni normative connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19, in particolare l'art. 103 del D.L. 19 marzo 2020 n. 18.

D E T E R M I N A

per le motivazioni indicate in premessa, da intendersi qui integralmente richiamate

a) di assentire, fatti salvi i diritti dei terzi, alla ditta **AIA Agricola Italiana Alimentare S.p.A.** C.F./P.IVA 00233470236 con sede legale in Verona (VR) il rinnovo con variante sostanziale e riconoscere la titolarità della concessione a derivare acqua pubblica dalle falde sotterranee in Comune di Correggio (RE) località Via Ardione da esercitarsi mediante prelievo da n° 3 pozzi, ubicati su terreno di proprietà della stessa ditta richiedente, contraddistinto con la particella 13, del foglio 57 del NCT di detto Comune, da destinare agli usi industriale e irrigazione area verde di pertinenza aziendale, già assentita alla ditta AGRICOLA TRE VALLI Società Cooperativa con Determinazione della Regione Emilia-Romagna n. 13393 del 18/10/2007 e scadenza il 31/12/2015;

b) di fissare la quantità d'acqua prelevabile pari alla portata massima di l/s 18,00 corrispondente ad un volume complessivo annuo di m^3 203.000 nel rispetto delle modalità nonché degli obblighi e condizioni dettagliati nel Disciplinare parte integrante e sostanziale del presente atto;

c) di stabilire che **il rinnovo decorre dal 01/01/2016,** giorno successivo alla data di scadenza della concessione originaria, e che a norma della D.G.R. 787/2014 **la durata della concessione sia valida fino al 31 dicembre 2025;**

d) di approvare il progetto definitivo delle opere di derivazione e di dare atto che la concessione è assentita in relazione al medesimo;

e) di approvare il disciplinare di concessione, parte integrante e sostanziale del presente atto, contenente le condizioni e prescrizioni per l'esercizio della derivazione;

f) di fissare il valore del canone annuo, determinato sulla base della normativa citata in premessa, in **€ 2.284,49** per l'anno 2020, dando atto che tale somma è stata corrisposta prima del rilascio del presente provvedimento;

g) di fissare in **€ 2.284,49** l'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, in base a quanto previsto dall'art. 154 della L.R. 3/99 e successive modificazioni, dando atto che il medesimo risulta essere stato regolarmente costituito;

h) di dare atto che i canoni dovuti relativi alle pregresse annualità dal 2008 al 2019 **risultano già regolarmente corrisposti dalla ditta concessionaria**;

i) di dare atto che il canone **per le annualità successive al 2020** dovrà essere corrisposto di anno in anno **entro il 31 marzo dell'anno di riferimento**, con le modalità indicate dall'Amministrazione concedente e che l'importo corrispondente è soggetto all'adeguamento derivante dall'aggiornamento dei canoni ai sensi dell'art 8 della L.R. 2/2015;

j) di avvertire che, in mancanza di pagamento delle somme sopra specificate entro il termine sopraindicato, saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione dovrà attivare le procedure per il recupero del credito;

k) di dare atto che il Servizio competente, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95, comma 5 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

l) di dare atto che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs n. 33/2013 e del vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;

m) di dare atto che l'Agenzia provvederà alla pubblicazione per estratto della presente determinazione dirigenziale sul B.U.R.E.R.T. della regione Emilia Romagna;

n) di dare atto, infine:

- che i canoni, il deposito cauzionale e le spesse di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del Bilancio della Regione Emilia Romagna
- che qualora il presente provvedimento sia soggetto a registrazione fiscale ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 questo debba essere fatto a cura del Concessionario entro il ventesimo giorno dalla data di avvenuta adozione del presente atto
- che l'originale del presente atto, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico dell'amministrazione concedente e ne sarà notificata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;
- che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, entro 60 giorni dalla ricezione, al Tribunale delle Acque Pubbliche e al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche per quanto riguarda le controversie di cui agli artt. 18, 140, 143 e 144 del R.D. 1775/1933 e dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa o all'Autorità giurisdizionale ordinaria ai sensi del D. Lgs. 02/07/2010 n. 104 art. 133 comma 1) lettera b).

LA DIRIGENTE DEL
SERVIZIO AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI
DI REGGIO EMILIA
Dott.ssa Valentina Beltrame
(originale firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione di derivazione di acqua pubblica dalle falde sotterranee ad uso **industriale e irrigazione area verde di pertinenza aziendale** in territorio del Comune di **Correggio** (**RE**) località **Via Ardione** richiesta dalla ditta **AIA Agricola Italiana Alimentare S.p.A.,** in seguito indicata come "Concessionario".

Articolo 1
Descrizione delle opere di presa, ubicazione del prelievo e destinazione d'uso dello stesso

La derivazione si effettua secondo le seguenti modalità:

- il prelievo avviene mediante n° 3 pozzi aventi le seguenti caratteristiche tecniche:
 - **Pozzo 1 (Prat. 7812)** esistente: profondità di m 150 con tubazioni in acciaio inox del diametro interno di mm. 200, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 5,5 avente una portata di esercizio di l/s 6,00 - coordinate UTM-RER: X = 642.536 Y = 958.630;
 - **Pozzo 2 (Prat. 7999)** esistente: profondità di m 157 con tubazioni in acciaio inox del diametro interno di mm. 200, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 7,5 avente una portata di esercizio di l/s 6,00 - coordinate UTM-RER: X = 642.440 Y = 958.523;
 - **Pozzo 3 nuovo**: profondità di m 184 con tubazioni in acciaio inox del diametro interno di mm. 219.1, equipaggiato con elettropompa sommersa della potenza di kW 7,5 avente una portata di esercizio di l/s 6,00 - coordinate UTM-RER: X = 642.415 Y = 958.575;
- le opere di prelievo sono site in località Via Ardione del Comune di Correggio (RE) su terreno di proprietà della ditta richiedente censito al foglio 57 mappale 13 del NCT di detto comune;
- la risorsa derivata deve essere utilizzata per le esigenze idriche inerenti l'attività industriale degli stabilimenti produttivi adibiti alla macellazione e lavorazione di carni suine per la preparazione di salumi, nonché per l'irrigazione delle aree verdi di pertinenza aziendale con un consumo annuo complessivo di m^3 203.000.

Ogni variazione relativa alle opere di prelievo o alla destinazione d'uso dell'acqua derivata dovrà essere preventivamente comunicata, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, al Servizio concedente che valuterà se autorizzarla o meno. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua senza il preventivo assenso del Servizio dà luogo a decadenza della concessione.

Articolo 2
Modalità di prelievo dell'acqua

Il prelievo di risorsa idrica dovrà essere esercitato nell'intero arco dell'anno secondo le seguenti modalità:

- portata d'esercizio massima complessiva di prelievo **l/s 18,00**;
- volume annuo complessivo prelevato circa **m^3 203.000;**
- L'irrigazione delle aree verdi viene esercitata utilizzando un impianto irriguo del tipo a goccia con tubazione dedicata.

Il concessionario deve, inoltre, sospendere ogni prelievo qualora gli venga comunicato dall'amministrazione concedente il divieto di derivare acque sotterranee.

Articolo 3

Durata della concessione

3.1 La concessione è assentita con durata **fino al 31 dicembre 2025,** fatto salvo il diritto del concessionario alla rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001 .

3.2 Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la derivazione è stata autorizzata, è facoltà del Servizio concedente:

- di dichiarare la decadenza della concessione, al verificarsi di uno qualsiasi dei fatti elencati all'art. 32, comma 1, del R.R. 41/2001;
- di revocarla, ai sensi dell'art. 33 del R.R. 41/2001, al fine di tutelare la risorsa idrica o per motivi di pubblico generale interesse, senza che il concessionario abbia diritto a compensi o indennità alcuna.

Articolo 4
Rinnovo della concessione

4.1 Qualora all'approssimarsi del termine della concessione persistano i fini della derivazione, sarà cura del concessionario **presentare istanza di rinnovo prima della sua scadenza**, ai sensi dell'art. 27, comma 1 del R.R. 41/2001.

4.2 Nel caso in cui il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione al Servizio prima della scadenza della stessa. In questo caso, per quanto riguarda gli adempimenti necessari, vale quanto indicato all'**art. 7.7** del presente disciplinare.

Articolo 5
Canone della concessione

5.1 La L.R. n. 3/1999 e s.m.i. ha disposto i canoni per i diversi usi delle acque prelevate e fissato gli importi minimi di tali canoni.

5.2 La L.R. n. 2/2015 ha disposto le modalità di frazionamento dell'importo dei canoni e la scadenza annuale per la corresponsione dei relativi importi.

5.3 L'importo dei canoni pregressi, dovuti alla Regione Emilia-Romagna per l'esercizio della derivazione nel periodo di validità della precedente concessione, dei quali viene accertato l'avvenuto versamento prima del rilascio del presente atto, ammonta a **€ 29,13,** comprensivo degli interessi legali, come di seguito specificato:

Annualità	Importo Canone	Importo versato	Importo da versare/integrare	Importo Interesse	Importo Totale
2008	*€ 2.014,50*	*€ 2.014,50*	*Situazione contabile regolarizzata al 2013*		
2009	*€ 2.045,00*	*€ 0,00*			
2010	*€ 2.075,50*	*€ 2.105,50*			
2011	*€ 2.106,00*	*€ 4.212,00*			
2012	*€ 2.137,00*	*€ 2.106,00*			
2013	*€ 2.169,00*	*€ 2.109,00*			
2014	*€ 2.202,00*	*€ 2.202,00*	*€ 0,00*	*€ 0,00*	*€ 0,00*
2015	*€ 2.230,60*	*€ 2.202,00*	*€ 28,60*	*€ 0,55*	*€ 29,15*
2016	*€ 2.230,60*	*€ 2.230,60*	*€ 0,00*	*€ 0,00*	*€ 0,00*
2017	*€ 2.232,83*	*€ 2.232,83*	*€ 0,00*	*€ 0,00*	*€ 0,00*
2018	*€ 2.250,69*	*€ 2.250,70*	*-€ 0,01*	*€ 0,00*	*-€ 0,01*
2019	*€ 2.282,20*	*€ 2.282,21*	*-€ 0,01*	*€ 0,00*	*-€ 0,01*
Totale	€ 25.975,92	€ 25.947,34	€ 28,58	€ 0,55	€ 29,13

5.4 Il canone dovuto alla Regione Emilia Romagna per l'anno **2020** ammonta a **€ 2.284,49**, del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione;

5.5 Fatta salva la facoltà della Giunta regionale di aggiornare, entro il 31 ottobre di ogni anno, gli importi dei canoni annuali per le concessioni di demanio idrico tenendo conto dei costi ambientali e dei costi della risorsa con decorrenza dall'1 gennaio, **il concessionario,** ai sensi

dell'art. 8 della L.R. 2/2015, **è tenuto ad adeguare il canone** da corrispondere per ogni singola annualità successiva a quella del rilascio della concessione aggiornandolo sulla base dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) pubblicate nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana e disponibili sul sito istituzionale dell'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno;

5.6 Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone alla Regione Emilia–Romagna **entro il 31 marzo** dell'anno di riferimento, anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa, fatto salvo il diritto di rinuncia ai sensi dell'art. 34 del R.R. n. 41/2001, nel qual caso l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione di rinuncia.

5.7 La sospensione dei prelievi disposta dalle Amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, non dà luogo a riduzione del canone annuo (art. 30 del R.R. n. 41/2001).

5.8 Il mancato pagamento di due annualità del canone è causa di decadenza del diritto a derivare (art. 32 del R.R. n. 41/2001).

Articolo 6
Deposito Cauzionale

6.1 L'importo della cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, corrispondente alla misura di un'annualità del canone previsto, ai sensi del comma 1 dell'art. 154 della L.R. n. 3/1999 e successive modificazioni, è di **€. 2.284,49** del cui versamento dovrà essere data attestazione prima del rilascio del presente atto di concessione**.**

6.2 Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito viene restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario.

6.3 La Regione, oltre che per accertata morosità, potrà incamerare il deposito nei casi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 del T.U. n. 1775/1933 (rinuncia e dichiarazioni di decadenza).

Articolo 7
Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

7.1 Dispositivo di misurazione il concessionario, qualora non avesse già provveduto, **entro 30 giorni** dal ritiro del presente provvedimento dovrà procedere all'istallazione, **su ciascun pozzo e sulla tubazione dedicata all'uso irriguo dell'area verde del nuovo pozzo**, di idoneo e tarato strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata e comunicare l'avvenuta installazione a questo Servizio, nonché garantirne il buon funzionamento e comunicare, entro il 31 gennaio di ogni anno, i risultati delle misurazioni effettuate alle seguenti Amministrazioni:

- **ARPAE - SAC DI REGGIO EMILIA** - Piazza Gioberti 4, 42121 **REGGIO EMILIA** - pec**: aoore@cert.arpa.emr.it** ;
- **REGIONE EMILIA-ROMAGNA** - Servizio Tutela e Risanamento Risorsa Acqua, Aria e Agenti Fisici - Via della Fiera 8, 40127 **BOLOGNA** - pec**: ambpiani@postacert.regione.emilia-romagna.it**;

Il mancato rispetto all'obbligo d'installazione di idoneo strumento di misura è causa di decadenza dal diritto a derivare e ad utilizzare l'acqua pubblica, ai sensi del comma 1 lettera b) dell'art. 32 del R.R. 41/2001.

7.2 Monitoraggio Falda - il concessionario è tenuto ad effettuare, con cadenza semestrale, il monitoraggio piezometrico della falda acquifera intercettata da ciascun pozzo, consistente nella misurazione, a pozzo fermo, della quota del pelo libero dell'acqua nella colonna pozzo dal piano di campagna, **e comunicare tempestivamente i dati delle rilevazioni a questo Servizio concedente.**

7.3 Cartello identificativo - Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa, o se ubicata all'aperto, in un luogo protetto nelle immediate vicinanze, il cartello identificativo che individua una regolare utenza di acqua pubblica.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione. In caso di furto o smarrimento il concessionario deve informare il Servizio concedente che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

7.4 Variazioni - Ogni variazione relativa al contatore (se previsto) e alle opere di prelievo, ivi compresa la sostituzione delle pompe e la modifica della destinazione d'uso dell'acqua derivata, deve essere preventivamente richiesta al Servizio concedente, che valuterà se autorizzarla. La variazione della destinazione d'uso dell'acqua, senza il preventivo assenso del Servizio, dà luogo a decadenza della concessione.

Ogni variazione relativa alla titolarità della concessione o a cambio di residenza dovrà **essere tempestivamente** comunicata al Servizio concedente.

7.5 Stato delle opere - Le opere di prelievo devono essere mantenute in condizioni di efficienza ed in buono stato. La ditta titolare della concessione è responsabile in ogni momento dello stato della derivazione e del suo mantenimento in condizioni di sicurezza affinché risulti innocuo ai terzi ed al pubblico generale interesse. E' fatto assoluto divieto, in base alla L.R. n. 7/1983, di utilizzare il pozzo per scarico di liquami o di altre sostanze. Il titolare è responsabile di eventuali utilizzazioni abusive di acqua ed inquinamenti della stessa anche da parte di terzi.

Si prescrive inoltre l'adozione di misure idonee a depurare l'acqua dalla possibile presenza di gas, anche in fase di esercizio del pozzo.

In ogni caso è d'obbligo la rigorosa osservanza delle norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

7.6 Sospensioni del prelievo - Il concessionario dovrà sospendere ogni prelievo, qualora gli venga comunicato al Servizio concedente il divieto di derivare acqua.

Analogamente il prelievo dovrà essere interrotto nel caso in cui le Autorità preposte diano comunicazione che l'inquinamento delle acque è tale da vietarne l'utilizzo in ogni caso.

L'Amministrazione, al fine di tutelare la risorsa idrica, ha facoltà di provvedere, anche prima della scadenza della concessione, alla revisione dell'utenza disponendo le opportune prescrizioni o limitazioni temporali o quantitative alla stessa, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art. 95 del D.Lgs n. 152/06 e successive modifiche ed integrazioni nonché dall'art. 48 del R.R. n. 41/01;

7.7 Cessazione dell'utenza (Titolo III del R.R. n. 41/2001) - Il pozzo non può essere abbandonato senza aver provveduto alla sua disattivazione a regola d'arte.

Nei casi di decadenza, revoca, rinuncia o nel caso che non s'intenda rinnovare la concessione, la ditta titolare è tenuta a comunicare a questo Servizio la cessazione d'uso del pozzo entro tre mesi dalla sua dismissione ed a porre in atto tutte quelle operazioni tecniche affinché la chiusura del pozzo non alteri la qualità ed il regime dell'acquifero.

Salvo che non sia diversamente richiesto, il concessionario è tenuto a provvedere, a proprie spese, alla chiusura del pozzo e alla rimozione di tutti i manufatti delle opere di presa per il ripristino nei luoghi delle condizioni richieste dal pubblico generale interesse, secondo le modalità prescritte dall'Amministrazione concedente.

Il Servizio può consentire il mantenimento dei pozzi, su richiesta del concessionario, nei limiti e secondo le modalità indicate all'art. 35 del R.R. 41/2001

7.8 Subconcessione - E' vietato cedere a terzi, in tutto o in parte, la risorsa idrica oggetto della presente concessione.

7.9 Revoca - la concessione può essere revocata in qualunque momento per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e, comunque, al verificarsi degli eventi che ne avrebbero determinato il diniego

Articolo 8
Sanzioni

Fatti salvi ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione:

- è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 comma 2 della L.R. 3/1999 e ss.mm. e integrazioni, per violazione agli obblighi e/o le prescrizioni previste dal presente disciplinare;
- decade qualora commetta uno o più dei seguenti fatti, eventi od omissioni e diffidato a regolarizzare la propria situazione entro il termine perentorio di 30 giorni, non vi provveda:
 - destinazione d'uso diversa da quella concessa;
 - mancato rispetto, grave o reiterato, delle condizioni e prescrizioni contenute in

disposizioni legislative, regolamentari o nel disciplinare di concessione;
- mancato pagamento di due annualità del canone;
- decade immediatamente dal diritto a derivare in caso di subconcessione a terzi.

L'amministrazione concedente, nel caso di alterazione dello stato dei luoghi che pregiudichi il regime idraulico del corso d'acqua o il regime delle acque sotterranee, può disporre la riduzione in pristino, fissando i modi ed i tempi dell'esecuzione dei lavori. In caso di inosservanza del soggetto obbligato, si provvede all'esecuzione d'ufficio, con recupero delle spese a carico del trasgressore, secondo le modalità e per gli effetti stabiliti dal R.D. 14 aprile 1910, n. 639 sulla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato.

Articolo 9
Osservanza di Leggi e Regolamenti

Il concessionario è tenuto alla piena ed esatta osservanza di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari poste a tutela degli aspetti qualitativi e quantitativi della risorsa idrica.

È a carico del concessionario l'osservanza di ogni eventuale obbligo di legge derivante da norme specifiche, di qualsiasi livello, o prescritto da autorità competenti ai sensi di legge, ed in particolare di quelli riguardanti la necessità di porre in essere misure atte a prevenire intrusioni anche accidentali nei luoghi in cui avviene la derivazione, nonché di utilizzare, per il prelievo, il sollevamento ed il trasporto della risorsa idrica, apparecchiature tecniche conformi alle norme vigenti in materia di sicurezza e di rumore.

E' ad esclusivo e totale carico del concessionario il risarcimento di tutti i danni che, in dipendenza della concessione, venissero arrecati a proprietà, sia pubbliche che private, a persone, animali, ambiente e cose, restando l'Amministrazione concedente espressamente sollevata ed indenne da qualsiasi responsabilità o molestia anche giudiziale.

Firmato per accettazione il concessionario

(AIA Agricola Italiana Alimentare S.p.A.)

Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.